



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 marzo 2010:

LEGGE 31 MARZO 2010 N.73

RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E NUOVE MISURE ECONOMICHE PER L'OCCUPAZIONE E L'OCCUPABILITA'

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente provvedimento intende ridisegnare in modo più completo ed esaustivo il sistema degli ammortizzatori sociali e predisporre nuove misure economiche per favorire l'occupabilità e sostenere l'occupazione anche in attuazione del vigente sistema obbligatorio di sicurezza sociale.

Il provvedimento è improntato ai seguenti principi ordinatori:

- centralità della persona e rimozione degli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione umana e professionale;
- universalità e gradualità delle tutele riconosciute a tutti i lavoratori in difficoltà a causa della sospensione o della perdita del posto di lavoro;
- equità e non discriminatorietà dei trattamenti erogati;
- solidarietà e trasparenza nella gestione delle risorse;
- verifica e controllo delle procedure di erogazione;
- responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti.

2. In particolare, l'erogazione degli ammortizzatori sociali di cui al Titolo II della presente legge deve intendersi orientata ad incentivare ed accrescere l'efficacia delle politiche attive del lavoro e della formazione. Il godimento delle prestazioni economiche erogate è pertanto condizionato alla disponibilità del lavoratore ad accettare offerte di lavoro e a partecipare ad interventi formativi e a progetti indicati dagli organismi preposti.

Art. 2

(Sistema integrato per il “buon lavoro”)

1. Lo Stato, attraverso gli Enti ed i servizi di riferimento, esercitando funzioni di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di vigilanza, promuove la realizzazione di un sistema integrato di gestione del mercato del lavoro destinato ad assicurare il progressivo miglioramento della qualità del lavoro promuovendo e valorizzando adeguatamente le risorse umane, favorendo i processi di orientamento professionale e l'occupabilità, sostenendo adeguatamente i livelli occupazionali.

2. Lo Stato favorisce l'assunzione da parte delle imprese e dei datori di lavoro di un ruolo pro-attivo di collaborazione istituzionale con gli organismi preposti al governo del mercato del lavoro, quali interlocutori necessari e attori socialmente responsabili per innalzare la qualità del lavoro, potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze e migliorare la competitività del sistema produttivo, alimentare uno sviluppo economico sostenibile, accrescere la coesione sociale e contrastare le forme di lavoro dequalificanti.

In particolare, con l'assunzione di tale ruolo pro-attivo, imprese e datori di lavoro si impegnano a partecipare concretamente all'attività di programmazione ed alla definizione delle misure più opportune da predisporre, concorrendo fattivamente alla loro responsabile implementazione, attraverso un sistema di comunicazioni periodiche relative ai prevedibili bisogni occupazionali e formativi.

Il sistema integrato per il “buon lavoro” deve assicurare il monitoraggio permanente delle dinamiche occupazionali e dei fondamentali del sistema economico produttivo.

3. I datori di lavoro che aderiscano al sistema integrato assumendosi tutti gli impegni e le responsabilità che ne conseguono, in particolare quelli relativi all'assunzione come indicato all'articolo 5 della presente legge, avranno titolo preferenziale ai fini della concessione di credito agevolato, di investimenti a favore della competitività e, qualora ne ricorrano i requisiti, per l'imprenditoria giovanile e femminile attraverso modifiche specifiche delle leggi vigenti.

Ai datori di lavoro che si rendano disponibili ad assumere persone che beneficino di ammortizzatori sociali saranno riconosciuti sgravi contributivi ed incentivi economici tesi alla riduzione del costo del lavoro anche attraverso appositi provvedimenti normativi.

Art. 3

(Patto di servizio)

1. Ai lavoratori iscritti nelle apposite liste di avviamento al lavoro che si trovino in stato di disoccupazione o in stato di mobilità tenuto conto della loro speciale condizione di difficoltà e di disagio pena la decadenza dalla fruizione degli ammortizzatori sociali, gli Uffici del Lavoro propongono la stipulazione di specifici Patti di servizio nell'ambito dei quali potranno essere anche successivamente definiti piani individuali finalizzati all'inserimento ed al reinserimento.

2. I Piani individuali di orientamento, formazione, riqualificazione e lavoro prevedono il tipo di attività che dovrà essere svolta dal lavoratore. Tale attività potrà risultare dalla variabile combinazione di azioni formative e prestazioni lavorative anche a tempo determinato. Ai sensi del precedente comma, il mancato rispetto del piano individuale comporta la perdita della erogazione dell'ammortizzatore sociale da quella data in poi.

3. Con propria delibera, la Commissione per il Lavoro di cui alla Legge 29 settembre 2005 n.131 “Legge per la promozione, il sostegno e lo sviluppo dell'occupazione e della formazione” stabilirà schemi vincolanti per la redazione dei piani individuali di orientamento, formazione e riqualificazione, indicando i criteri che ne condizionano l'adozione.

In particolare, la Commissione per il Lavoro indicherà, trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i precisi criteri volti ad identificare i soggetti che possono beneficiare dei provvedimenti di cui ai successivi articoli 25, comma 1, 26, comma 1.

4. Alle procedure di cui sopra potranno accedere anche i lavoratori iscrivibili alle liste speciali di avviamento al lavoro per effetto di intese fra parti sociali e ratificati dalle istituzioni preposte. Per coloro che sono avviati al lavoro in base al Decreto n.169/2005, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano attraverso le attività previste al successivo articolo della presente legge.

Art. 4

(Attività socialmente utili)

1. Sono socialmente utili le attività che saranno individuate con apposito decreto, sentite le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori giuridicamente riconosciute, che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva non aventi finalità di lucro.

2. Alle attività socialmente utili individuate ai sensi del comma 1 potranno essere adibiti tutti i lavoratori iscritti nelle Liste di mobilità e di disoccupazione che percepiscono la relativa indennità, in considerazione della professionalità posseduta e delle mansioni in precedenza svolte, non altrimenti impegnati in attività formative.

3. Al lavoratore non potrà essere imposto un impegno orario superiore al valore economico dell'indennità economica spettante indicata nel Patto di Servizio. Tale impegno orario sarà commisurato rapportando l'importo dell'indennità mensile spettante alla retribuzione ordinaria contrattuale precedente percepita, comprensiva degli scatti biennali di anzianità e degli eventuali ulteriori abituali maggiorazioni. Qualora la predetta predeterminazione comporti una disponibilità inferiore a tre ore giornaliere, tale soglia sarà comunque il limite minimo che il lavoratore dovrà assicurare. Inoltre, nel decreto delegato previsto al primo comma del presente articolo, si potranno prevedere criteri volti a commisurare direttamente il valore delle indennità spettanti alla attività che sarà svolta.

4. Al fine di una migliore tutela delle loro condizioni di reddito, con decreto delegato saranno disciplinate le prestazioni rese presso i datori di lavoro privati da lavoratori che beneficiano del trattamento pensionistico minimo o sociale, sentite le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori giuridicamente riconosciute. Le imprese che intendono avvalersi di tali lavoratori sono tenute a presentare apposita richiesta nominativa presso gli Uffici del Lavoro. Il nulla osta all'assunzione sarà rilasciato solo previa deliberazione della Commissione per il Lavoro.

Art. 5

(Impegni formativi ed occupazionali su convenzione)

1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 2 della presente legge, tutti i datori di lavoro privati possono proporre alla Segreteria di Stato per il Lavoro, direttamente o per il tramite degli Uffici del Lavoro, la stipulazione di un'apposita convenzione, nella quale saranno concordati, anche in un'ottica di programmazione pluriennale, forme, tempi e modalità di attuazione delle esigenze occupazionali, di formazione e/o riqualificazione professionale dei propri dipendenti.

2. Le aziende di nuova costituzione possono concordare con la Segreteria di Stato per il Lavoro, direttamente o per il tramite degli Uffici del Lavoro, la stipulazione di un'apposita Convenzione mediante la quale programmare modalità e tempi per l'adempimento degli obblighi occupazionali eventualmente assunti con la costituzione.

3. A seguito della stipulazione delle predette convenzioni, relativamente alle attività di formazione e alle assunzioni concordate, gli Uffici del Lavoro provvederanno ad individuare i lavoratori da impiegare privilegiando l'avvio di disabili e di lavoratori disoccupati di lunga durata che necessitino di idonea riqualificazione professionale. Nei casi in cui si effettuino delle assunzioni saranno emessi i relativi nulla osta che attestano l'avvio al lavoro.

TITOLO II

CAPO I Disposizioni comuni

Art. 6

(Diritti e doveri del lavoratore beneficiario delle indennità economiche per il sostegno del reddito)

1. Tutti i lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali hanno diritto alla contribuzione figurativa a fini previdenziali, da calcolarsi applicando le aliquote contributive vigenti all'importo dell'ammortizzatore sociale erogato per la durata del periodo interessato.

2. Relativamente al numero di giorni da accreditare sulla posizione contributiva ai sensi della Legge 11 febbraio 1983 n.15 "Riforma del sistema pensionistico", al lavoratore in Cassa Integrazione Guadagni sarà riconosciuto un contributo giornaliero ogni giorno completo di lavoro indennizzato. Nei casi di erogazione dell'Indennità Economica Speciale e della Indennità di Disoccupazione saranno riconosciuti 18 contributi giornalieri per ciascun mese di calendario di fruizione dell'ammortizzatore sociale; qualora l'erogazione del trattamento non copra una intera mensilità, i contributi giornalieri saranno riconosciuti in proporzione al periodo effettivamente coperto dall'ammortizzatore sociale.

3. Qualora il lavoratore che abbia fruito di ammortizzatori sociali faccia richiesta di collocamento in quiescenza ovvero ne ricorrano i presupposti d'ufficio al fine della liquidazione del trattamento pensionistico, per la determinazione dei periodi da prendere a calcolo in cui ricadano anche quelli indennizzati ai sensi del presente Titolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della Legge 18 marzo 2008 n. 47 "Applicazione articolo 12 della Legge 8 novembre 2005 n. 157, Legge di riforma del sistema previdenziale – provvedimento stralcio".

4. Ai sensi del Titolo 2, Capo II, della Legge 22 dicembre 1955 n.42 "Istituzione di un sistema obbligatorio di Sicurezza Sociale" e successive modifiche ed integrazioni, i periodi di inabilità al lavoro che dovessero verificarsi durante l'erogazione della Indennità di Mobilità o della Indennità di Disoccupazione ed il contemporaneo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge ne comportano la sospensione per consentire l'applicazione dell'Indennità Economica Temporanea commisurata all'importo di Indennità di Disoccupazione o di Mobilità giornaliera che il lavoratore avrebbe percepito al netto dei contributi dovuti a carico del lavoratore. In tale caso l'interessato deve inviare la certificazione medica prevista dalle normative vigenti agli Uffici del Lavoro che la trasmetteranno ai servizi competenti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, ed è soggetto a tutti i controlli di reperibilità domiciliare in vigore.

5. Il beneficiario dei trattamenti economici disciplinati dalla presente legge al Capo III "Indennità Economica Speciale per mobilità" (I.E.S.) e al Capo IV "Indennità di Disoccupazione", che viene avviato al lavoro prevedendo il mantenimento della erogazione dell'ammortizzatore sociale, l'importo della Indennità Economica Temporanea prevista dal Titolo 2, Capo II, della Legge 22 dicembre 1955 n.42 "Istituzione di un sistema obbligatorio di Sicurezza Sociale" e successive modifiche ed integrazioni, viene erogata direttamente dall'I.S.S. secondo le modalità previste. Il datore di lavoro dovrà soltanto indicare a libro paga i giorni di inabilità secondo le disposizioni vigenti.

Tali periodi di inabilità comportano la proroga dei benefici previsti a favore del lavoratore e del datore di lavoro.

6. Fermi restando i termini previsti per la maturazione del diritto, l'erogazione degli ammortizzatori sociali si interrompe anche in caso di gravidanza e puerperio da calcolarsi secondo le modalità di legge. Al termine di detti periodi l'erogazione degli ammortizzatori spettanti riprenderà d'ufficio previo assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 3 della presente legge.

7. Il lavoratore che gode di ammortizzatori sociali conserva il diritto agli assegni famigliari, ove spettanti ai sensi di legge.
8. I lavoratori che percepiscano l'Indennità di Mobilità e l'Indennità di Disoccupazione possono svolgere le attività lavorative di cui al Decreto 8 settembre 2009 n.123 "Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali". I conseguenti giorni di contribuzione sono utili al fine di determinare incrementi nel diritto della Indennità di Disoccupazione; per l'Indennità di Mobilità e per l'Indennità di Disoccupazione tali giorni non vengono computati agli effetti pensionistici nell'apposita scheda ma viene invece considerato l'imponibile dichiarato a libro paga.
9. Per i lavoratori a tempo parziale si richiamano le norme di cui alla Legge 20 novembre 1987 n.138 "Disciplina del lavoro a tempo parziale" e successive modificazioni. Ai datori di lavoro che si renderanno disponibili ad assumere lavoratori a tempo parziale, mantenendo ferme le precedenti condizioni di orario, saranno riconosciuti ulteriori incentivi per la riduzione del costo del lavoro e degli oneri contributivi a seguito di emissione di apposito decreto delegato sentite le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori giuridicamente riconosciute.
10. In deroga ai principi stabiliti ed allo scopo di favorire il mantenimento del reddito, qualora il lavoratore a tempo parziale presti la propria attività presso più datori di lavoro nel rispetto dei limiti di orario settimanale previsti dalla Legge 17 febbraio 1961 n.7 "Legge per la tutela del lavoro e dei lavoratori", egli ha titolo per accedere agli ammortizzatori di cui alla presente legge per ciascuna delle distinte posizioni lavorative qualora ne ricorrano i requisiti. E' riconosciuta la possibilità anche ai lavoratori a tempo parziale di poter essere avviati al lavoro nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 ed al terzo comma dell'articolo 23 della presente legge. Tale disposizione si applica esclusivamente al lavoratore con nucleo familiare monoparentale senza prevedere l'iscrizione alle liste di mobilità.
11. Sono esclusi dall'erogazione della Cassa Integrazione Guadagni, fatta eccezione per la causa 1) forza maggiore, e della Indennità Economica Speciale, i dipendenti che risultano soci sotto qualsiasi forma dell'attività interessata, compresi i soci delle cooperative tranne quelle di produzione e lavoro, il coniuge, i parenti ed affini entro il primo grado di titolari di attività, coniugi, parenti ed affini entro il primo grado di amministratori di società e società cooperative, gli amministratori stessi ed i dipendenti di datori di lavoro di organizzazioni associative. Sono altresì esclusi dal trattamento di Cassa Integrazione Guadagni e dall'Indennità Economica Speciale i lavoratori dipendenti di datori di lavoro che svolgano in modo prevalente attività sportive di natura professionistica, di lavoro temporaneo e di lavoro domestico.
12. Il lavoratore ammesso ai trattamenti di integrazione al reddito perde il proprio diritto:
- a) quando abbia ripreso lo stato di occupazione fatta salva l'esclusione relativa al Decreto 8 settembre 2009 n.123 "Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali" ed ogni altra esclusione eventualmente prevista da altre norme in vigore;
 - b) quando non abbia adempiuto senza giustificato motivo agli obblighi relativi al controllo delle condizioni di erogazione delle indennità e alla loro effettiva permanenza;
 - c) quando rifiuti di occuparsi in attività lavorative o non partecipi alle attività formative di riqualificazione così come individuate nel Patto di Servizio;
 - d) quando non accetti di sottoporsi alle visite mediche richieste dai servizi preposti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale ritenute necessarie per accertarne la capacità lavorativa;
 - e) quando si renda indisponibile ad impegnarsi in attività socialmente utili.

Art. 7 *(Sanzioni)*

1. Fatta salva la qualificazione di una omissione come reato e il suo obbligo di segnalazione all'Autorità giudiziaria e l'applicazione delle sanzioni che ne derivano ai sensi della legislazione vigente, il datore di lavoro, il lavoratore oppure chiunque fornisca dati inesatti o comunque non

rispondenti alla realtà, favorendo o tentando di favorire l'ottenimento di prestazioni indebite o di maggiore entità rispetto a quelle dovute, è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite maggiorate di una penalità di importo pari al tasso legale maggiorato di due punti, ed è punito con una penalità pecuniaria la cui natura giuridica è la medesima di quella delle somme di cui all'articolo 47 della Legge n.135/2006:

- a carico del datore di lavoro è pari da un minimo di euro ottocento ad un massimo di euro duemila, a cifra fissa, maggiorata di euro cento per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno o frazione di esso;
- a carico del lavoratore è pari da un minimo di euro cinquanta ad un massimo di euro duecento, per ciascun giorno o frazione di esso;
- a carico di tutti i soggetti che agiscono su mandato del datore di lavoro, esclusi i dipendenti dell'incaricato allo svolgimento della prestazione, per la gestione delle procedure amministrative di cui sia accertata la responsabilità è pari da un minimo di euro ottocento ad un massimo di euro duemila, maggiorata di euro cento per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno o frazione di esso.

2. Le sanzioni di cui al precedente comma sono applicate dalla Direzione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale indipendentemente dalle procedure giudiziarie di natura penale.

3. Le somme accessorie acquisite ai sensi del presente articolo competono all'Istituto per la Sicurezza Sociale e vanno imputate nel Capitolo di Bilancio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale "Penalità e interessi". Le sanzioni dovute per le quali è scaduto il termine di pagamento devono essere iscritte a ruolo per la riscossione coattiva ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70 "Servizio esattoria unica" e successive modifiche, alla prima scadenza utile prevista dalla medesima legge. Le altre somme sono imputate a recupero delle prestazioni indebitamente percepite.

Art. 8

(Procedimento sanzionatorio)

1. Gli inadempimenti relativi alla presente legge sono sottoposti al regime di vigilanza previsto dal Titolo IX della Legge 22 dicembre 1955 n.42 "Istituzione di un sistema obbligatorio di Sicurezza Sociale" e seguono le procedure di cui ai seguenti commi.

2. Ai fini della presente legge, i verbali redatti dagli organi di vigilanza indicati dalla Legge 22 dicembre 1955 n.42 "Istituzione di un sistema obbligatorio di Sicurezza Sociale" e successive modifiche ed integrazioni, costituiscono rilievo della situazione di fatto rispetto agli inadempimenti in essi rilevati. Deve attribuirsi natura di "verbale di vigilanza" anche all'atto inviato al datore di lavoro dagli Organi Ispettivi preposti tramite raccomandata AR.

3. Ove dai fatti e dalle circostanze indicate nei verbali di cui al comma che precede emergano violazioni delle disposizioni vigenti, la Direzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale nel termine perentorio, di venti giorni lavorativi dall'accertamento, contesta al datore di lavoro le infrazioni accertate.

4. A tutela dei soggetti a carico dei quali l'atto di contestazione è rivolto, dalla data di scadenza del precedente comma è dato termine perentorio di trenta giorni lavorativi di calendario per presentare controdeduzioni difensive e produrre eventuale documentazione, che dovranno essere fatte pervenire tramite raccomandata AR allo stesso Organo Ispettivo che ha redatto il verbale di contestazione.

5. In mancanza di controdeduzioni, trascorso il termine previsto, il verbale di contestazione diviene definitivo e assume valore probatorio ai fini delle successive fasi amministrative e/o giudiziarie.

6. In caso di controdeduzioni difensive, entro i successivi trenta giorni lavorativi, la Direzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale comunicherà con raccomandata AR la propria decisione

motivata in merito alla conferma, totale o parziale, dei contenuti del verbale di contestazione, ovvero l'accoglimento delle controdeduzioni presentate. Trascorso inutilmente detto termine, il provvedimento deve intendersi decaduto. Copia dei provvedimenti assunti dalla Direzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale divenuti definitivi vengono inviati per conoscenza alla Commissione Cassa Integrazione Guadagni per opportuna presa visione nella prima seduta utile.

7. Ai sensi dell'articolo 56 della Legge 22 dicembre 1955 n.42 "Istituzione di un sistema obbligatorio di Sicurezza Sociale", contro il provvedimento adottato dalla Direzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale che confermi i contenuti del verbale di contestazione è data facoltà di ricorrere agli Organi di gestione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale entro i successivi 30 giorni trascorsi i quali è possibile agire innanzi all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 9 *(Finanziamento)*

1. Alla corresponsione dei trattamenti di integrazione al reddito di cui ai successivi Capi si provvede attraverso l'istituzione della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali gestita dall'Istituto per la Sicurezza Sociale. In tale Cassa confluiscono i contributi posti a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti calcolati sulle retribuzioni lorde effettivamente corrisposte e versati congiuntamente ai contributi previdenziali di cui alla Legge 11 febbraio 1983 n.15 "Riforma del sistema pensionistico".

L'importo dei contributi da versare si determina in base alle aliquote di seguito indicate:

- a) a carico di tutti i datori di lavoro nella misura del 1,9%;
- b) a carico di tutti i lavoratori dipendenti nella misura dello 0,5%;
- c) a carico dei datori di lavoro che si avvalgono degli interventi dell'integrazione salariale di cui al presente Titolo, Capo II, causa 2) nella misura del 7,00% dell'importo della Indennità di Cassa Integrazione Guadagni erogata.

2. Per i datori di lavoro dell'edilizia o affini, qualsiasi veste giuridica abbiano assunto, che svolgono l'attività di costruzione edile e/o autotrasporti e movimento terra, di installazione di impianti idraulici, elettrici, di finitura di ambienti, quali imbianchini, lattonieri, piastrellisti e scagliolisti-intonacatori, nonché eventuali altri soggetti individuati in base ai criteri dettati dalla Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni, tale aliquota non potrà essere inferiore al 4,5% nel rispetto degli scaglioni disciplinati dall'articolo 1 del Decreto delegato 13 marzo 2007 n.34 "Modifica dell'aliquota contributiva per il finanziamento della cassa per l'integrazione dei guadagni" (limitatamente alla causa 1 della presente legge) ai quali restano integralmente soggetti in base al numero di ore utilizzate nell'anno precedente.

3. Per ciascun tipo di indennità erogata dalla Cassa per gli Ammortizzatori sociali ai sensi delle norme di cui al Titolo II della presente legge, deve essere predisposta una rilevazione contabile separata.

4. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione al termine di ogni esercizio, in base alle risultanze di Bilancio, le aliquote contributive potranno essere modificate con decreto delegato su proposta del Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, previo parere della Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni e del Consiglio per la Previdenza.

5. Per gli anni 2009-2010-2011-2012, ferma restando la vigenza dell'articolo 14 "Cassa Compensazione" di cui alla Legge 20 dicembre 1990 n.156 "Provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali - assicurative ed assistenziali erogate dall'Istituto per la Sicurezza Sociale", prima di dare corso alle procedure di cui al comma precedente si dovrà in ogni caso attingere dal saldo della predetta Cassa Compensazione.

6. Il saldo della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali, costituito dagli eventuali avanzi delle gestioni di riferimento, è iscritto fra le poste dello Stato Patrimoniale del bilancio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e dovrà essere utilizzato, in via prioritaria, allo scopo esclusivo di evitare variazioni di aliquote di cui al quarto comma del presente articolo.

7. Il bilancio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale sarà conseguentemente modificato nei pertinenti capitoli tenendo conto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo successivo.
8. Si conferma la vigenza dell'articolo 6 della Legge 26 ottobre 2009 n.146 "Modifiche alla Legge 18 dicembre 2008 n.152, variazione al bilancio di previsione dello Stato e variazioni ai bilanci di previsione degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2009".
9. E' confermata, altresì, la vigenza dell'articolo 6 comma secondo della Legge n.156/1990, così come modificato dal comma successivo, con il quale si stabilisce che resta a carico del Bilancio dello Stato il 20% delle somme erogate nell'anno di competenza a titolo di Indennità Economica Speciale (I.E.S.) di cui all'articolo 17 della presente legge.
10. Il secondo comma dell'articolo 6 della Legge n.156/1990 è così sostituito:
"È a carico del Bilancio dello Stato il 20% delle somme erogate nell'anno di competenza a titolo di Indennità Economica Speciale (I.E.S.) di cui all'articolo 17 della presente legge.".
11. Per le prestazioni ed i contributi previsti nella presente legge, in materia di privilegi ed esenzioni, si osservano le vigenti disposizioni.

Art. 10 *(Disposizioni transitorie)*

1. Sono confermate tutte le erogazioni economiche in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge fino alla loro cessazione.
2. In materia di indennità di Cassa Integrazione Guadagni di cui al Capo II del presente provvedimento e sino alla sua entrata in vigore, per i lavoratori che hanno già fruito della C.I.G. negli anni 2009-2010, tali giorni sono da considerarsi equivalenti a quelli indicati al comma 3 dell'articolo 11 e concorrono al riconoscimento del relativo diritto. Tali lavoratori beneficeranno, quindi, della durata complessiva del trattamento previsto dall'articolo 12 del presente provvedimento.

CAPO II **Indennità di Cassa Integrazione Guadagni (C.I.G.)**

Art. 11 *(Nozione)*

1. L'indennità di Cassa Integrazione Guadagni (C.I.G.) è una indennità economica destinata a sostituire parzialmente il reddito dei lavoratori dipendenti. Essa è posta a carico dei datori di lavoro fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 6 della presente legge.
2. Potranno beneficiare dell'indennità di Cassa Integrazione Guadagni i lavoratori che abbiano svolto continuativamente la loro attività presso lo stesso datore di lavoro per almeno cinque mesi consecutivi pari ad almeno 100 giorni validi agli effetti previdenziali ovvero più mesi ma sempre con almeno di 100 giorni validi agli effetti previdenziali, quando il loro rapporto di lavoro sia sospeso o l'orario sia ridotto a causa di:
 - 1) forza maggiore, per eventi eccezionali ed imprevedibili che impediscono lo svolgimento di attività nel territorio della Repubblica (in tale situazione non si applicano i requisiti di ammissione di cui al presente comma);
 - 2) situazioni temporanee di mercato che comportano contrazione o sospensione dell'attività;
 - 3) riqualificazione professionale, riconversione produttiva, ristrutturazione organizzativa.
3. Ai fini della maturazione del diritto all'integrazione salariale sono computati i periodi di inabilità temporanea di cui al Titolo III, Capo II, della Legge 22 dicembre 1955 n.42 "Istituzione di un sistema obbligatorio di Sicurezza Sociale" e successive modifiche. Sono altresì computabili i

giorni delle aspettative post-partum indennizzati ai sensi di legge; sono altresì considerati i periodi di Cassa Integrazione Guadagni effettuati relativamente alla causa 1) forza maggiore.

4. Qualora il rapporto di lavoro si sospenda per aspettativa o per qualsiasi altro titolo prima di aver maturato i requisiti di cui al primo comma, l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni sarà consentito solo dopo aver completato il numero di giorni di contribuzione.

5. Mediante apposito decreto delegato potranno essere previste modalità particolari in relazione alla tipologia dell'attività economica svolta dal datore di lavoro ed alla prestazione lavorativa concernenti le misure di controllo e la documentazione necessaria al fine di poter accedere alle prestazioni di cui al presente capo.

Art. 12

(Durata del trattamento)

1. Fatta eccezione per la causa 1) forza maggiore, per ciascun lavoratore che ne beneficia, nell'arco di un biennio dalla data di maturazione del diritto, il trattamento di integrazione salariale è ammesso:

- a) nel caso 2) situazioni temporanee di mercato, per un massimo di 9 mesi di retribuzione, frazionati in periodi trimestrali pari ad un massimo ciascuno di 522 ore;
- b) nel caso 3) riqualificazione professionale, riconversione produttiva, ristrutturazione organizzativa, per un massimo di 9 mesi, frazionati in periodi trimestrali pari ad massimo ciascuno di 522 ore.

2. Tranne la causa 1) forza maggiore, il trattamento di integrazione salariale non può essere richiesto per un periodo inferiore a 2 giorni e la sua erogazione, indipendentemente dalle causali giustificative e nel rispetto del principio della rotazione ove possibile, non può complessivamente protrarsi a favore dello stesso lavoratore beneficiario per oltre 12 mesi, pari ad un massimo di 2088 ore, a partire dalla data di maturazione del diritto nell'arco del biennio successivo.

3. I periodi di integrazione salariale non interrompono il rapporto di lavoro e sono computabili per la maturazione dei diritti legislativi e contrattuali spettanti ai lavoratori derivanti da norme e contratti collettivi. Fatte salve disposizioni specifiche, i relativi oneri sono a completo carico del datore di lavoro.

Art. 13

(Ammontare dell'indennità e diritti correlati)

1. L'integrazione salariale è concessa in misura percentuale della retribuzione effettiva al netto dei contributi dovuti corrisposta ai lavoratori quale media oraria giornaliera ponderata dei periodi di attività precedenti alla concessione del trattamento utili alla maturazione del diritto, nel rispetto del limite individuato dalla media mensile delle ore lavorate, che sarà utilizzato anche per predeterminare i trimestri indicati nell'articolo precedente ed entro i massimali indicati, secondo le seguenti percentuali:

- per la causa 1) forza maggiore, per eventi eccezionali ed imprevedibili che impediscono lo svolgimento dell'attività, nella misura dell'82%;
- per la causa 2) situazioni temporanee di mercato che comportano contrazione o sospensione dell'attività, e per la causa 3) riqualificazione professionale, riconversione produttiva, ristrutturazione organizzativa:
 - a) per il primo trimestre, nella misura dell'82%;
 - b) per il secondo trimestre, nella misura del 78%;
 - c) per il terzo trimestre, nella misura del 72%.

2. Per il secondo e terzo trimestre di erogazione del trattamento gli oneri relativi a ferie e gratifica natalizia vengono calcolati sempre al netto della contribuzione dovuta dal dipendente e

nei limiti del valore in percentuale della retribuzione sopra indicato e, inoltre, ogni altra contribuzione compresa sono a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali. Gli oneri relativi a festività e Indennità di anzianità sono a carico del datore di lavoro.

3. Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'integrazione di cui al primo comma, le ore e le somme riferite a titolo di Indennità di Inabilità Temporanea di cui al Titolo III, Capo II, della Legge 22 dicembre 1955 n.42 "Istituzione di un sistema obbligatorio di Sicurezza Sociale" e successive modifiche, sono riproporzionate all'integrale retribuzione che sarebbe spettata in caso di effettiva prestazione lavorativa. Sono altresì riproporzionati i giorni delle aspettative post-partum indennizzati ai sensi di legge.

4. L'integrazione salariale non è dovuta per le assenze che non comportano retribuzione, per i giorni riconosciuti come festivi ai sensi di legge e per i periodi di ferie di cui il lavoratore ha diritto di godere.

5. L'importo della Cassa Integrazione Guadagni non può comunque superare la retribuzione contrattuale media territoriale mensile di cui all'articolo 54 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 "Riforma del sistema pensionistico" e successive modifiche, così come stabilita con Ordinanza della Segreteria di Stato per la Sanità maggiorata del 20%. Il valore orario di riferimento si ottiene dividendo l'importo sopra determinato per il coefficiente 162,5.

Art. 14

(Procedure per il riconoscimento del trattamento)

1. Per essere ammesso al trattamento di integrazione salariale il datore di lavoro deve presentare all'Istituto per la Sicurezza Sociale apposita domanda nella quale indicherà a pena di irricevibilità:

- la specifica causa per la quale chiede l'erogazione dell'indennità, ai sensi dell'articolo 11 della presente legge;
- la presumibile durata del trattamento;
- il numero dei lavoratori interessati.

Alla domanda deve essere allegata, pena l'improcedibilità, la documentazione comprovante l'adempimento dei diversi obblighi di legge previsti per l'erogazione dell'indennità in relazione alla specifica causa, unitamente alla dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro che l'integrazione salariale non è richiesta per le persone escluse ai sensi dell'articolo 6 undicesimo comma della presente legge. La domanda deve essere presentata entro 2 giorni antecedenti l'inizio del periodo di ammissione al trattamento fatta eccezione per la causa 1) forza maggiore. In questo caso, la domanda deve essere presentata entro 8 giorni dopo aver espletato le procedure stabilite al comma immediatamente successivo.

2. Nel caso 1) forza maggiore ovvero nell'ipotesi di eventi eccezionali ed imprevedibili che impediscono lo svolgimento dell'attività, il datore di lavoro deve comunicare immediatamente all'Istituto per la Sicurezza Sociale l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale precisando che non è in grado di occupare i lavoratori interessati in altra attività utile. Le modalità amministrative per il riconoscimento del diritto al trattamento saranno disciplinate da un apposito regolamento deliberato dalla Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni.

3. Nel caso 2) ovvero per situazioni temporanee di mercato che comportano contrazione o sospensione dell'attività, il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali ove costituite ed in mancanza alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori giuridicamente riconosciute, la durata prevedibile della contrazione o sospensione ed il numero dei lavoratori interessati.

A tale comunicazione potrà far seguito, su richiesta delle Rappresentanze Sindacali o delle Organizzazioni Sindacali destinatarie della comunicazione di cui al precedente comma, un esame congiunto inerente la situazione in cui versa il datore di lavoro e le conseguenze di natura

occupazionale che possono derivarne. La procedura di consultazione si intende comunque conclusa entro 10 giorni dalla data della comunicazione.

4. Dopo il primo trimestre, le proroghe del trattamento possono essere autorizzate previa richiesta alla Segreteria di Stato per il Lavoro mediante la stipulazione di apposito verbale di accordo. Qualora sia necessario richiedere una ulteriore proroga, di durata comunque non superiore a tre mesi, il datore dovrà formulare una nuova richiesta alla Segreteria di Stato per il Lavoro ed il relativo verbale di accordo dovrà essere ratificato con delibera del Congresso di Stato su proposta della medesima Segreteria al Lavoro. A supporto delle richieste di proroghe di cui al presente comma, il datore di lavoro presenterà idonea attestazione, eventualmente redatta su apposita modulistica predisposta dall'Istituto per la Sicurezza Sociale, da cui risulti con evidenza la situazione di contrazione economica in corso.

5. Nel caso 3) e quindi in caso di riqualificazione professionale, il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente alla Segreteria di Stato per il Lavoro e la Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato ed il Commercio, alle rappresentanze sindacali aziendali o in mancanza alle Organizzazioni sindacali giuridicamente riconosciute le ragioni a supporto della richiesta di trattamento indicandone l'entità, la durata ed i lavoratori coinvolti.

Il progetto di riqualificazione deve essere presentato, prima della richiesta di cui sopra, al Centro di Formazione Professionale che è tenuto a formulare entro 15 giorni di calendario dal ricevimento un parere in merito alla congruità del progetto stesso che potrà essere avanzata anche per il tramite delle Associazioni dei datori di lavoro. In caso di mancata espressione del Centro di Formazione Professionale vige il principio del silenzio-assenso.

L'ammissione all'integrazione di cui al presente comma avviene previo accordo stipulato tra il datore di lavoro interessato e la Segreteria di Stato per il Lavoro e la Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato ed il Commercio.

6. Tutte le comunicazioni necessarie al completamento delle procedure disciplinate dal presente articolo devono essere effettuate dal datore di lavoro per il tramite dell'Associazione dei datori di lavoro interessati.

7. A pena di improcedibilità, tutta la documentazione prevista nei commi di cui al presente articolo va allegata in copia alla domanda di ammissione al trattamento da presentare all'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 15

(Erogazione dell'indennità)

1. Il pagamento dell'Indennità di Integrazione salariale deve essere effettuato dal datore di lavoro con cadenza mensile tramite il Libro Paga e comunque non oltre il 15° giorno del mese successivo a quello cui esso si riferisce.

2. L'importo dell'integrazione sarà rimborsato al datore di lavoro secondo le disposizioni previste per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

3. Qualora l'impresa non ottemperi, su richiesta degli interessati l'Istituto per la Sicurezza Sociale erogherà direttamente l'indennità entro i successivi 30 giorni. In tale caso il datore di lavoro sarà tenuto a versare una penalità pari al 15% dell'importo dell'Integrazione salariale non corrisposta.

Art. 16

(Commissione per la Cassa Integrazione guadagni)

1. Il trattamento dell'Integrazione salariale è disposto dall'Istituto per la Sicurezza Sociale su conforme deliberazione di una apposita Commissione composta:

- da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute dei lavoratori;
 - da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro giuridicamente riconosciute e da un Rappresentante della Consulta per le Libere Professioni.
2. Partecipa alle sedute della Commissione, con voto consultivo, il Direttore Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale o suo delegato ed il Direttore degli Uffici del Lavoro o suo delegato. Sono invitati a presenziare un rappresentante della Segreteria di Stato per la Sanità, un rappresentante della Segreteria di Stato per il Lavoro ed un rappresentante della Segreteria di Stato per l'Industria.
3. La Commissione delibera a maggioranza dei suoi componenti effettivi presenti.
4. Compete inoltre alla Commissione:
- deliberare su tutte le questioni connesse all' applicazione del presente Capo;
 - verificare il rispetto delle procedure e la fondatezza delle motivazioni addotte nelle richieste di ammissione all'Integrazione salariale;
 - sovrintendere alla gestione relativa alla separata rilevazione contabile riferita alla Cassa per gli Ammortizzatori Sociali distinta per ciascuna causale al fine di esaminare il relativo bilancio annuale.
5. Ai sensi dell'articolo 56 della Legge 22 dicembre 1955 n. 42 "Istituzione di un sistema obbligatorio di Sicurezza Sociale" e successive modifiche, i ricorsi contro i provvedimenti adottati dalla Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni vanno sottoposti ai competenti Organi di gestione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e, successivamente, al Commissario della Legge.

CAPO III

Indennità Economica Speciale per mobilità (I.E.S.)

Art. 17 *(Nozione)*

1. L'Indennità Economica Speciale per mobilità è una indennità economica destinata a sostituire il reddito dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nonché dei soci di Cooperative di produzione o di lavoro licenziati in conseguenza di processi di riduzione di personale o cessazione dell'attività del datore di lavoro, di cui alla Legge 4 maggio 1977 n.23 "Legge che detta norme sulle sanzioni disciplinari e sui licenziamenti individuali e collettivi", ferme restando le esclusioni previste dall'articolo 6 della presente legge.

Art. 18 *(Stato di mobilità)*

1. Il lavoratore licenziato è ammesso allo stato di mobilità su apposita deliberazione del Congresso di Stato previo specifico accordo stipulato fra la Segreteria di Stato per il Lavoro, le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori giuridicamente riconosciute, i rappresentanti del datore di lavoro interessato e dell'Organizzazione Sindacale dei Datori di Lavoro giuridicamente riconosciuta alla quale il datore di lavoro aderisce o alla quale conferisce specifico mandato.
2. Lo stato di mobilità del lavoratore dipendente, finalizzato al ricollocamento in un nuovo posto di lavoro, comporta la precedenza all'avviamento al lavoro purché il lavoratore si iscriva presso gli Uffici del Lavoro nel termine massimo di 15 giorni dall'ammissione allo stato di mobilità.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente Capo gli avviati al lavoro mediante il Decreto 23 novembre 2005 n.169 "Regolamento in materia di avviamento al lavoro di lavoratori non iscritti

alle liste di avviamento al lavoro”, fatta eccezione per coloro che, già avviati per lo stesso titolo, risultino stabilizzati secondo le procedure previste.

Art. 19

(Diritti e doveri dei lavoratori in stato di mobilità)

1. I lavoratori assunti dalle Liste di avviamento al lavoro che beneficino dell’Indennità Economica Speciale dovranno stipulare, ai sensi dell’articolo 3 della presente legge, un apposito Patto di Servizio nel quale saranno indicati specifici percorsi di formazione professionale e/o di reinserimento lavorativo.
2. I lavoratori che rifiutino senza giustificato motivo l’avviamento al lavoro proposto dagli Uffici del Lavoro in attuazione del Patto di Servizio decadono dal godimento dell’indennità. Contro le decisioni adottate dagli Uffici del Lavoro, l’interessato ha facoltà di ricorrere alla Commissione per il Lavoro entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
3. Al raggiungimento dei termini massimi previsti dalla presente legge per il godimento dell’Indennità Economica Speciale, i lavoratori che risultino disoccupati ai sensi dell’articolo 22 della presente legge saranno cancellati dalla lista di mobilità ed automaticamente saranno iscritti nella lista di disoccupazione ove ne ricorrano i requisiti. Tali lavoratori potranno essere ammessi a beneficiare della relativa indennità, che dovrà essere calcolata ai sensi dell’articolo 23 comma 1 lettera b) in modo corrispondente alle somme effettivamente erogate dal datore di lavoro al lavoratore a titolo di retribuzione ordinaria contrattuale mensile anteriormente alla messa in Cassa Integrazione o in mobilità.
4. Qualora si verificchino licenziamenti individuali o collettivi ai sensi delle disposizioni vigenti che coinvolgono lavoratori che non raggiungono i requisiti di anzianità stabiliti per l’erogazione dell’Indennità Economica Speciale, agli stessi è riconosciuta l’erogazione della Indennità di Disoccupazione spettante in base ai parametri di cui all’apposito Capo e la precedenza nell’avvio al lavoro.

Art. 20

(Ammontare e durata del trattamento economico)

1. L’importo dell’Indennità Economica Speciale è erogato dall’Istituto per la Sicurezza Sociale entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce l’indennità secondo le seguenti modalità.
2. Per i lavoratori in mobilità che abbiano maturato un’anzianità lavorativa continuativa di almeno dodici mesi presso il datore di lavoro che li ha licenziati, pari ad almeno 216 giorni di presenza effettivamente lavorati, l’Indennità Economica Speciale è dovuta in misura percentuale della retribuzione netta effettiva corrisposta quale media oraria giornaliera ponderata degli ultimi sei mesi di attività precedenti la concessione del trattamento comprendendo i periodi indennizzati a titolo di Cassa Integrazione Guadagni, al netto della contribuzione a carico del lavoratore, nel rispetto delle seguenti percentuali:
 - 70% per i primi 6 mesi;
 - 65% per il restante periodo, fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi.Le predette percentuali vanno maggiorate della relativa quota di gratifica natalizia e di indennità di licenziamento pari ciascuna all’8,30% non capitalizzato.
3. Per i lavoratori in mobilità che vantino un’anzianità lavorativa inferiore a quella indicata al 2° comma, ma comunque non inferiore a nove mesi continuativi pari ad almeno 162 giorni di presenza effettivamente lavorati presso il datore di lavoro che li ha licenziati, l’indennità economica speciale è dovuta nelle seguenti percentuali:
 - 60% per i primi 6 mesi;

- 50% per il restante periodo, fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi.

Le predette percentuali vanno maggiorate della relativa quota di gratifica natalizia e di indennità di licenziamento pari ciascuna all'8,30% non capitalizzato.

4. Il diritto all' Indennità Economica Speciale è in ogni caso subordinato al raggiungimento dei giorni di presenza effettivamente lavorati presso il datore di lavoro che ha disposto il licenziamento.

5. L'importo massimo della Indennità Economica Speciale non può superare la retribuzione contrattuale media mensile territoriale di cui all'articolo 54 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 "Riforma del sistema pensionistico" e successive modifiche così come stabilita con Ordinanza della Segreteria di Stato per la Sanità, comprese le maggiorazioni dei ratei di gratifica natalizia e di licenziamento spettanti.

6. Quando il lavoratore percepisca un'indennità di mancato preavviso, il diritto all'Indennità Economica Speciale decorre a far data dal primo giorno successivo al termine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso. Detto periodo va prolungato anche in ragione delle eventuali ferie non godute.

7. Qualora il lavoratore sia avviato al lavoro durante il periodo di percezione dell'Indennità Economica Speciale, l'erogazione si intende sospesa e riprenderà a decorrere dalla scadenza dei relativi contratti di lavoro ovvero qualora il lavoratore venga avviato al lavoro nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3 della presente legge, sarà mantenuta l'erogazione della Indennità Economica Speciale dovuta ed il datore di lavoro corrisponderà la differenza fra l'importo contrattualmente dovuto e l'indennità stessa. Tale importo è esente da contribuzione e non costituisce reddito. Rientrano nel predetto importo i salari differiti e tutti i compensi per retribuzioni aggiuntive eventualmente dovute che devono essere evidenziate in modo separato a libro paga.

Limitatamente agli aspetti contributivi, l'avvio al lavoro in esame è assimilato a quello in formazione professionale di cui alla Legge 24 luglio 1987 n.89 "Normativa in materia di formazione professionale".

CAPO IV

Indennità di Disoccupazione

Art. 21 *(Nozione)*

1. L'Indennità di Disoccupazione è una indennità economica destinata a sostituire ovvero ad integrare il reddito dei lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato nonché di tutti coloro che abbiano già beneficiato dell'Indennità Economica Speciale, i quali si trovino involontariamente disoccupati.

Art. 22 *(Status di disoccupazione)*

1. Ai fini della presente legge sono da considerarsi disoccupati tutti i lavoratori che, assunti dalle Liste di avviamento al lavoro, abbiano involontariamente perduto il posto di lavoro e si siano iscritti nell'apposita Lista istituita presso gli Uffici del lavoro, nel rispetto di quanto stabilito nella normativa in materia di politiche attive per l'inserimento dei lavoratori disoccupati o inoccupati.

Art. 23

(Durata ed ammontare del trattamento)

1. L'Indennità di Disoccupazione potrà essere erogata secondo le modalità di seguito indicate, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dal lavoratore negli ultimi due anni:
 - a) da oltre 6 mesi a 12 mesi di attività, pari almeno a 121 giorni di contribuzione validi agli effetti pensionistici, il 30% della media delle retribuzioni percepite negli ultimi 4 mesi, per un periodo massimo di 3 mesi;
 - b) da oltre 12 mesi a 24 mesi di attività, pari almeno a 243 giorni di contribuzione validi agli effetti pensionistici:
 - il 60% della media delle retribuzioni percepite negli ultimi 4 mesi, per un periodo massimo di 6 mesi;
 - il 50 % per il 7° e l'8° mese;
 - il 40 % per il 9°, 10°, 11° e 12° mese, esclusivamente per coloro che alla data di richiesta abbiano superato i 50 anni di età.
2. Le prestazioni suddette sono erogabili fino ad un massimo di otto mesi nell'arco di un biennio dalla data di prima erogazione ad esclusione di coloro che hanno superato i 50 anni di età per i quali il periodo massimo è pari a 12 mesi nel biennio.
3. Qualora il lavoratore sia avviato al lavoro durante il periodo di percezione dell'Indennità, l'erogazione si intende sospesa e riprenderà a decorrere dalla scadenza dei relativi contratti di lavoro ovvero qualora il lavoratore venga avviato al lavoro nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3 della presente legge, sarà mantenuta l'erogazione della Indennità dovuta ed il datore di lavoro corrisponderà la differenza fra l'importo contrattualmente dovuto e l'indennità stessa. Tale importo è esente da contribuzione e non costituisce reddito. Rientrano nel predetto importo i salari differiti e tutti i compensi per retribuzioni aggiuntive eventualmente dovute che devono essere evidenziate in modo separato a libro paga.

Limitatamente agli aspetti contributivi, l'avvio al lavoro in esame è assimilato a quello in formazione professionale di cui alla Legge 24 luglio 1987 n.89 "Normativa in materia di formazione professionale".
4. Fermi i requisiti di cui sopra l'indennità spetta anche ai lavoratori a tempo parziale che abbiano maturato i giorni di contribuzione indicati ed ai lavoratori avviati a tempo indeterminato che non abbiano superato il periodo di prova.
5. Nel caso in cui, nei quattro mesi precedenti, coloro che presentino richiesta di disoccupazione abbiano beneficiato di periodi indennizzati a titolo di Cassa Integrazione Guadagni, Indennità Economica Temporanea, maternità o aspettativa post-partum o di mobilità, il calcolo dell'indennità sarà effettuato considerando la retribuzione ordinaria mensile contrattualmente dovuta specificamente dichiarata nell'apposita modulistica.
6. L'Indennità di Disoccupazione effettivamente goduta non potrà mensilmente superare la somma complessiva di 900 euro. Tale importo sarà aggiornato annualmente sulla base del coefficiente previsto per la rivalutazione delle pensioni minime.
7. Qualora il lavoratore percepisca una Indennità di mancato preavviso, il diritto all'Indennità di Disoccupazione decorre dal primo giorno successivo al termine del periodo giuridicamente coperto dall'Indennità di mancato preavviso da indicarsi nell'apposito modulo di richiesta.
8. Qualora per effetto di accordi internazionali il lavoratore possa o debba usufruire di analoga indennità nel proprio paese di effettiva residenza, i requisiti sopra indicati sono validi al fine di attestare il diritto alla predetta prestazione.

Art. 24

(Procedure di erogazione del trattamento)

1. L'importo dell'Indennità di Disoccupazione è erogato dall'Istituto per la Sicurezza Sociale entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello cui deve intendersi riferita l'indennità. Fermo restando la stipulazione del Patto di Servizio di cui all'articolo 3, l'erogazione avverrà secondo le modalità di seguito indicate.
2. Per essere ammesso al godimento dell'indennità il lavoratore dovrà, entro il termine massimo di 8 giorni lavorativi dalla data di inizio del periodo di disoccupazione, presentare all'Istituto per la Sicurezza Sociale formale domanda redatta su modulo predisposto dallo stesso Istituto e sottoscritto anche dal datore di lavoro. In tale modulo gli Uffici del Lavoro dovranno apporre formale dichiarazione comprovante l'iscrizione del lavoratore nelle Liste secondo la legislazione vigente.
3. Il termine di presentazione della domanda può essere da 8 a 30 giorni lavorativi; dopo il primo termine l'avente diritto perde il beneficio dell'indennità per il periodo pregresso.

TITOLO III

NUOVE MISURE PER L'OCCUPABILITA'

Art. 25

(Indennità per il Primo impiego)

1. L'indennità è destinata ai lavoratori inoccupati in cerca di primo impiego iscritti nell'apposita Lista di avviamento al lavoro di cui all'articolo 22 della presente legge da almeno 12 mesi, e che non abbiano rifiutato proposte di lavoro o attività formative, previa stipula di apposito Patto di Servizio con gli Uffici del Lavoro nel quale definire un percorso coordinato di attività lavorative e/o formative idoneo a favorirne l'occupabilità.
I requisiti per accedere alla presente indennità saranno stabiliti con apposita regolamentazione della Commissione per il Lavoro come previsto all'articolo 3 comma 4 della presente legge.
2. Per la durata del Patto di Servizio, comunque non superiore a 12 mesi, al lavoratore sarà corrisposta una somma giornaliera per ogni giorno completo effettivo di attività pari al 50% del salario medio territoriale di cui all'articolo 54 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 "Riforma del sistema pensionistico", in ragione della presenza effettiva presso la sede del datore di lavoro secondo quanto previsto al comma successivo.
3. I datori di lavoro potranno accogliere il lavoratore presso la propria sede senza necessità di un formale avvio al lavoro purché abbiano stipulato apposita convenzione con gli Uffici del Lavoro. In tale convenzione saranno definite modalità e durata delle attività lavorative e formative nonché la loro articolazione settimanale, da svolgersi sotto l'eventuale il controllo di un tutor del Centro di formazione professionale.
4. A conclusione del Patto di Servizio gli Uffici del Lavoro dovranno inviare all'Istituto per la Sicurezza Sociale un apposito prospetto nel quale risultino le giornate effettive di attività prestata, l'ammontare della somma corrisposta ed i relativi oneri previdenziali obbligatori da liquidarsi a carico del Fondo di cui al successivo comma, a favore dell'Istituto per la Sicurezza Sociale in sede di bilancio consuntivo.
5. L'Indennità di Primo Impiego non costituisce reddito. Detta indennità ed i relativi contributi previdenziali obbligatori sono posti a carico del Bilancio dello Stato sul Capitolo 2-8-7460 "Fondo Speciale per interventi sull'occupazione e contenimento costo del lavoro" gestito dagli Uffici del Lavoro.
6. Il beneficiario dell'Indennità di Primo Impiego non ha diritto all'Indennità Economica per malattia; egli dovrà comunque inviare il certificato medico nel rispetto delle procedure previste al

fine di giustificare la propria assenza agli Uffici del Lavoro ed al soggetto presso il quale sta svolgendo l'attività.

7. L'Indennità di Primo Impiego è incompatibile con il diritto agli assegni familiari e con il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni. Pertanto, non è in ogni caso possibile presentare richieste in merito né potrà essere richiesto alcun indennizzo a carico del datore di lavoro ospitante, neanche nel caso in cui l'attività prevista dell'inoccupato non possa essere svolta per effetto di sospensione o cessazione a qualsiasi titolo dell'attività del datore di lavoro. Quanto indicato nel presente comma va previsto esplicitamente nella convenzione di cui al terzo comma del presente articolo.

8. Al lavoratore che svolge l'attività di cui al presente articolo spettano in caso di infortunio o malattia professionale le prestazioni previste dall'articolo 17 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 "Riforma del sistema pensionistico".

Art. 26

(Indennità di Reinserimento Lavorativo)

1. Sono considerati gravemente svantaggiati i lavoratori sammarinesi o residenti che non beneficiando di alcuna indennità economica di sostegno al reddito, purché iscritti nelle apposite liste da almeno 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, rientrano nelle seguenti categorie:

- lavoratori ultracinquantenni, con particolari esigenze di riqualificazione professionale;
- disoccupati di lungo periodo;
- donne assenti dal mondo del lavoro da più di 18 mesi per maternità o per esigenze di cura familiare.

I requisiti per accedere alla presente indennità saranno stabiliti con apposita regolamentazione della Commissione per il Lavoro come previsto all'articolo 3 comma 4 della presente legge.

2. Subordinatamente alla stipula di un Patto di Servizio della durata massima di 12 mesi, eventualmente prorogabili fino a 24, al lavoratore gravemente svantaggiato ai sensi del precedente comma sarà erogata una somma giornaliera per ogni giorno completo effettivo di attività corrispondente al 75% del salario medio territoriale di cui all'articolo 54 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 "Riforma del sistema pensionistico".

3. I datori di lavoro potranno accogliere il lavoratore presso la propria sede senza necessità di un formale avvio al lavoro purché abbiano stipulato apposita convenzione con gli Uffici del Lavoro. In tale convenzione saranno definite modalità e durata delle attività lavorative e formative nonché la loro articolazione settimanale, da svolgersi sotto l'eventuale controllo di un tutor del Centro di Formazione Professionale.

4. A conclusione del Patto di servizio gli Uffici del Lavoro dovranno inviare all'Istituto per la Sicurezza Sociale apposito prospetto nel quale risultino le giornate effettive di attività prestate, l'ammontare della somma corrisposta ed i relativi oneri previdenziali obbligatori da liquidarsi a carico del Fondo di cui al successivo comma, a favore dell'Istituto per la Sicurezza Sociale in sede di bilancio consuntivo.

5. L'Indennità di Reinserimento non costituisce reddito. Detta indennità, oneri connessi ed i relativi contributi previdenziali obbligatori sono posti a carico del Bilancio dello Stato sul Capitolo 2-8-7460 "Fondo Speciale per interventi sull'occupazione e contenimento costo del lavoro" gestito dagli Uffici del Lavoro.

6. Il beneficiario dell'Indennità di Reinserimento non ha diritto all'Indennità Economica per malattia; egli dovrà comunque inviare il certificato medico nel rispetto delle procedure previste al fine di giustificare la propria assenza agli Uffici del Lavoro ed al soggetto presso il quale sta svolgendo l'attività.

7. L'Indennità di Reinserimento Lavorativo è incompatibile con il diritto agli assegni familiari e con il trattamento di Cassa Integrazione guadagni.

Pertanto, non è in ogni caso possibile presentare richieste in merito né potrà essere richiesto alcun indennizzo a carico del datore di lavoro ospitante, neanche nel caso in cui l'attività prevista da parte dell'interessato non possa essere svolta per effetto di sospensione o cessazione a qualsiasi titolo dell'attività del datore di lavoro. Quanto indicato nel presente comma va previsto esplicitamente nella convenzione di cui al terzo comma del presente articolo.

8. Nel caso in cui il lavoratore destinatario dell'Indennità di Reinserimento Lavorativo venga formalmente assunto mediante lo speciale contratto di inserimento lavorativo disciplinato dall'articolo 12 della Legge 29 settembre 2005 n.131 "Legge per la promozione, il sostegno e lo sviluppo dell'occupazione e della formazione" che già prevede uno sgravio contributivo pari al 100%, il datore di lavoro potrà beneficiare di un incentivo corrispondente al 100% dell'Indennità di Reinserimento di cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in base alle disposizioni contenute nel Patto di Servizio da lui stipulato non più percepibili per effetto dell'assunzione.

9. Nel caso in cui il datore di lavoro trasformi il rapporto di lavoro di cui al precedente comma in assunzione a tempo indeterminato, avrà diritto ad ottenere un ulteriore sgravio contributivo del 100% per dodici mesi sulle retribuzioni corrisposte al dipendente. Qualora il rapporto di lavoro cessi entro i successivi due anni, il datore di lavoro sarà tenuto alla restituzione dello sgravio contributivo ricevuto. Tale operazione amministrativa di recupero sarà gestita dall'Istituto per la Sicurezza Sociale su formale segnalazione degli Uffici del Lavoro. Detto importo rientra fra quelli di cui all'articolo 2 della Legge 25 maggio 2004 n.70 "Servizio esattoria unica" e successive modifiche; in caso di mancato pagamento il debitore sarà iscritto a ruolo per la riscossione di quanto dovuto con la maggiorazione di interessi al tasso legale incrementato di due punti entro la prima scadenza utile.

10. Al lavoratore che svolge l'attività di cui al presente articolo spettano in caso di infortunio o malattia professionale le prestazioni previste dall'articolo 17 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 "Riforma del sistema pensionistico".

Art. 27

(*"Salario di Cittadinanza"*)

1. Possono beneficiare del Salario di Cittadinanza tutti i lavoratori cittadini iscritti all'anagrafe dei residenti e disoccupati iscritti, ma non per effetto di accordi tripartiti, da più di dodici mesi nelle apposite Liste istituite ai sensi dell'articolo 22 della presente legge presso gli Uffici del Lavoro che da oltre quattro mesi a far data dall'entrata in vigore della presente legge non beneficino di alcun trattamento di sostegno al reddito.

2. Per poter accedere al salario di cittadinanza è necessario che il lavoratore abbia stipulato un apposito Patto di Servizio in cui dovranno essere definiti gli obblighi lavorativi e formativi ai quali attenersi pena la perdita del sostegno economico.

3. I datori di lavoro potranno accogliere il lavoratore presso la propria sede senza necessità di un formale avvio al lavoro purché abbiano stipulato apposita convenzione con gli Uffici del Lavoro. In tale convenzione saranno definite modalità e durata delle attività lavorative e formative nonché la loro articolazione settimanale, da svolgersi sotto l'eventuale controllo di un tutor del Centro di Formazione Professionale.

4. Il salario di cittadinanza non può avere una durata superiore a sei mesi. Esso viene erogato dagli Uffici del Lavoro entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferisce ed è pari al 50% del trattamento massimo previsto per l'Indennità di Disoccupazione.

5. A conclusione del Patto di Servizio, gli Uffici del Lavoro dovranno inviare all'Istituto per la Sicurezza Sociale un apposito prospetto nel quale risultino le giornate effettive di attività prestate, l'ammontare della somma corrisposta ed i relativi oneri previdenziali obbligatori, da liquidarsi a carico del Fondo di cui al successivo comma, a favore dell'Istituto per la Sicurezza Sociale in sede di bilancio consuntivo.

6. Il Salario di Cittadinanza ed i relativi contributi previdenziali obbligatori sono posti a carico del Bilancio dello Stato sul Capitolo 2-8-7460 “Fondo Speciale per interventi sull’occupazione e contenimento costo del lavoro” gestito dagli Uffici del Lavoro.

7. Il beneficiario del Salario di Cittadinanza non ha diritto all’Indennità Economica per malattia; egli dovrà comunque inviare il certificato medico nel rispetto delle procedure previste per giustificare la propria assenza agli Uffici del Lavoro ed al soggetto presso il quale sta svolgendo l’attività.

8. Il Salario di Cittadinanza è incompatibile con il diritto agli assegni familiari e con il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni. Pertanto, non è in ogni caso possibile presentare richieste in merito né potrà essere richiesto alcun indennizzo a carico del datore di lavoro ospitante, neanche nel caso in cui l’attività prevista dell’inoccupato non possa essere svolta per effetto di sospensione o cessazione a qualsiasi titolo dell’attività del datore di lavoro. Quanto indicato nel presente comma va previsto esplicitamente nella convenzione di cui al terzo comma del presente articolo.

9. Al soggetto che svolge l’attività di cui al presente articolo spettano in caso di infortunio o malattia professionale le prestazioni previste dall’articolo 17 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 “Riforma del sistema pensionistico”.

10. Il Salario di Cittadinanza è misura a carattere sperimentale; fatti salvi i rapporti in corso, esso decade dopo 24 mesi dalla sua entrata in vigore, ma potrà essere prorogato con l’emanazione di apposito decreto delegato, sentite le Parti Sociali, previa deliberazione del Congresso di Stato.

Art. 28

(Incentivi per l’autoimprenditorialità)

1. Al lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno al reddito disciplinati dalla presente legge, nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere un’attività di lavoro autonomo, avviare un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa oppure per associarsi in cooperativa conformemente alle norme vigenti, e presentando un piano di fattibilità dell’impresa, potrà essere liquidata una somma in conto capitale rapportata al numero di mensilità di indennità economiche di cui avrebbe teoricamente diritto e non ancora erogate.

2. Nel caso in cui il richiedente percepisca l’Indennità di Cassa Integrazione, successivamente all’ammissione al beneficio e prima dell’erogazione del medesimo egli dovrà formalmente dimettersi dall’impresa di appartenenza.

3. Le somme corrisposte a titolo di incentivo per l’autoimprenditorialità sono cumulabili con altri benefici attribuibili ai sensi della legislazione vigente in materia di piccola impresa, imprenditoria giovanile e femminile e società cooperative.

4. All’atto del ricevimento delle somme erogate per incentivare l’autoimprenditorialità, e per tutto il periodo che sarebbe stato coperto con gli ammortizzatori sociali dei quali si è ottenuta l’anticipata capitalizzazione, il lavoratore beneficiario rinuncia ad ogni indennità economica di cui avrebbe potenzialmente diritto nel caso in cui dovesse ritrovarsi nella condizione di disoccupato.

5. Gli incentivi per l’autoimprenditorialità, da disciplinare con apposito decreto delegato, saranno imputati su specifico Capitolo di Spesa da istituirsi in sede di variazione al bilancio di Previsione dello Stato ovvero, troveranno copertura finanziaria sul Capitolo 1-3-2490 “Fondo di intervento ai sensi dell’articolo 24 della Legge 1998 n.30.

Art. 29

(Accordi aziendali di solidarietà)

1. Nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione definite nei contratti collettivi e/o nelle procedure di cui al Titolo II, Capo I della presente legge, i datori di lavoro in condizioni

di difficoltà o di crisi che potrebbero determinare una riduzione dei livelli di occupazione, assistiti dalle rispettive Organizzazioni di categoria, potranno individuare con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori le misure per l'occupabilità e gli strumenti di sostegno al reddito messi a disposizione dall'Ordinamento più efficaci a salvaguardare sia i livelli di occupazione dei lavoratori sia la produttività dell'impresa, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto applicabili. Questa procedura deve coinvolgere contestualmente anche la Segreteria di Stato per il Lavoro e la Segreteria di Stato per l'Industria l'Artigianato ed il Commercio.

2. La sottoscrizione di apposito accordo fra il Datore di lavoro, le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro nonché delle Segreteria di Stato indicate in precedenza, consente di ritenere così concluso l'accordo di solidarietà che costituisce così titolo per l'erogazione delle misure così come previste al Titolo II Capo I della presente legge e con le modalità di cui ai commi successivi.

3. Per evitare in tutto o in parte che l'esubero di personale determini la cessazione di un numero significativo dei rapporti di lavoro in essere, l'accordo di cui al comma 1 potrà altresì stabilire una riduzione concertata dell'orario di lavoro di tutti i dipendenti impiegati. Nel caso in cui l'azienda ed i lavoratori in essa dipendenti rientrino nell'ambito di applicazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni di cui al Titolo II, Capo I della presente legge, l'accordo di solidarietà costituisce titolo specifico per l'erogazione di tale trattamento.

4. E' condizione per l'erogazione del trattamento economico di cui al Titolo II Capo I della presente legge la dimostrazione che attraverso l'Accordo di solidarietà vengano salvaguardati i livelli occupazionali, nel rispetto del principio della rotazione ove possibile, considerata la riduzione di orario oggetto dell'accordo in relazione alla situazione pregressa. La Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni indicherà con propria formale disposizione la documentazione necessaria al fine dell'erogazione delle relative indennità, pena l'irricevibilità della domanda.

5. Per tutto quanto non altrimenti specificato, si applicano le disposizioni di cui al Titolo II, Capo I, della presente legge.

6. L'eventuale accordo di solidarietà, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà essere modificato od anche annullato rispettando le procedure di cui al presente articolo. Anche in pendenza di un accordo di solidarietà, comunque, il datore di lavoro può intraprendere le procedure di licenziamento individuale per giusta causa di cui alla Legge 4 maggio 1977 n.23 "Legge che detta norme sulle sanzioni disciplinari e sui licenziamenti individuali e collettivi".

Art. 30

(Sopravvenuta inidoneità alla mansione specifica)

1. Ferme restando le disposizioni specifiche vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora il lavoratore che per motivi di salute sia stato giudicato dal Medico del lavoro non più idoneo a svolgere le mansioni lui contrattualmente affidate e tale giudizio sia stato confermato dal Dipartimento di Sanità Pubblica, ha diritto a percepire l'indennità economica per Inabilità temporanea di cui all'articolo 20, lettera A) della Legge 22 dicembre 1955 n.42 "Istituzione di un sistema obbligatorio di Sicurezza Sociale" e successive modifiche, fino ad un massimo di ulteriori 365 giorni nella misura dell'86% della retribuzione al netto dei contributi dovuti ed a riprendere l'attività lavorativa presso l'impresa.

2. Durante tutto il periodo di cui al comma precedente il lavoratore non può essere licenziato a tale titolo ed il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere i salari differiti.

3. Tramite apposito accordo sindacale potranno essere adottate tutte le misure volte ad individuare, ove possibile, una diversa mansione lavorativa, il trasferimento temporaneo presso altro datore di lavoro ovvero l'ammissione allo stato di mobilità.

4. Il lavoratore sarà sottoposto a controllo periodico trimestrale da parte del Servizio di Medicina del Lavoro del Dipartimento di Sanità Pubblica per verificare il permanere dello stato di inabilità.

5. I lavoratori per i quali è stata accertata la condizione prevista dal presente articolo potranno essere esonerati dai controlli sanitari domiciliari sulla base di apposita certificazione del medico curante e dietro conferma del Servizio di Medicina Fiscale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale che prevale in questo caso alla predetta certificazione.

6. L'accesso alla procedura ed ai diritti di cui al presente articolo deve intendersi riferito alle patologie individuate nell'Allegato "A" alla presente legge.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 *(Norme integrative)*

1. Alla Legge 20 maggio 1985, n. 63 "Riforma del processo in materia di lavoro subordinato privato" è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 15

Il Commissario della Legge che accerti in via definitiva l'inesistenza di una giusta causa di licenziamento disporrà a carico del datore di lavoro il recupero delle somme erogate al lavoratore disoccupato a titolo di ammortizzatore sociale, somme che dovranno essere versate all'Istituto per la Sicurezza Sociale ed imputate all'attivo della Cassa per gli Ammortizzatori sociali.

Il Commissario della Legge dispone che la Cancelleria preposta invii una copia della sentenza all'Istituto per la Sicurezza Sociale; essa costituisce titolo esecutivo per le somme in esso indicate trascorsi 60 giorni dalla sua notifica. Decorso inutilmente tale termine, la somma dovrà essere iscritta a Ruolo da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale per la sua riscossione coattiva ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n. 70 "Servizio esattoria unica" e successive modifiche ed integrazioni.

Il Commissario della Legge, nella sentenza in cui accerta in via definitiva la sussistenza di una giusta causa di licenziamento, dispone che la Cancelleria preposta ne invii copia all'Istituto per la Sicurezza Sociale affinché l'Istituto provveda ad interrompere l'erogazione dell'Indennità di Disoccupazione, e agli Uffici del Lavoro, per le annotazioni di loro competenza."

Art. 32 *(Abrogazioni)*

1. Sono espressamente abrogate le seguenti leggi:
 - Legge 17 marzo 1967 n. 17 "Indennità giornaliera in caso di sospensione o riduzione di lavoro";
 - Legge 6 dicembre 1968, n. 41 "Modifiche alla legge che istituisce l'indennità giornaliera in caso di sospensione o riduzione di lavoro";
 - Legge 28 ottobre 1975, n. 37 "Istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni dei lavoratori dipendenti da imprese industriali, da imprese dell'edilizia e dei salariati dello Stato";
 - Legge 29 settembre 1986 n. 107 "Modifiche alla legge n.37 del 1975 sulla Cassa Integrazione Guadagni";
 - Legge 29 settembre 1986 n. 108 "Indennità giornaliera in caso di sospensione o riduzione di lavoro";

- Decreto 13 ottobre 1986 n. 113 “Criteri per l’applicazione dello Stato Mobilità e disposizioni per l’erogazione dell’Indennità Economica Speciale ai sensi della Legge 29 settembre 1986 n.108”;
 - Legge 20 dicembre 1990 n. 156 “Provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali - assicurative ed assistenziali erogate dall’Istituto per la Sicurezza Sociale, articolo 6 primo comma ed articolo 8”;
 - Legge 25 giugno 1991 n. 79 “Prestazioni lavorative delle persone anziane, articolo 3, lettera i)”;
 - Legge 8 febbraio 2001 n. 22 “Estensione della Legge 28 ottobre 1975 n.37 sulla Cassa Integrazione Guadagni al Settore Commercio”;
 - Legge 28 febbraio 2001 n. 33, articoli 1, 2, 3, 4, 5 “Intervento in favore delle imprese industriali, artigianali e delle famiglie con portatori di handicap nell’ambito dell’Accordo "Politica dei Redditi”;
 - Legge 3 agosto 2009 n. 110 “Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali”;
 - Decreto – Legge 1 ° Dicembre 2009 n.161 “ Modifiche all’articolo 2 della Legge 3 agosto 2009 n.110, Interventi in materia di ammortizzatori sociali”.
2. E’ altresì abrogata ogni altra precedente disposizione in materia.

Art. 33

(Nuove aliquote per il finanziamento dell’indennità economica per malattia e degli assegni familiari)

1. A partire dall’entrata in vigore della presente legge, e comunque a decorrere dal 1° maggio 2010, l’aliquota per i finanziamenti dell’indennità economica di cui al Titolo III, Capo II, della Legge 22 dicembre 1955 n.42 “Istituzione di un sistema obbligatorio di sicurezza sociale” e successive modifiche, a carico dei datori di lavoro privati è pari al 4%.
2. Per i medesimi datori di lavoro indicati al comma precedente, l’aliquota di finanziamento della Cassa assegni familiari di cui al Decreto 26 aprile 1976 n.15 “Testo unico delle disposizioni legislative sugli assegni familiari” e successive modifiche ed integrazioni, è pari al 2,4%.

Art. 34

(Disposizioni in materia di pubblico impiego)

1. Le aliquote di finanziamento di cui alla presente legge non si applicano agli emolumenti percepiti dai dipendenti dello Stato, Enti Pubblici, Settore Pubblico Allargato ai quali si applica la Legge 22 dicembre 1972 n.41 “Legge organica per i dipendenti dello Stato” e successive modifiche, conseguendone l’impossibilità di maturare alcun diritto.
2. Ai lavoratori dipendenti del settore pubblico cui si applica il Contatto dell’Edilizia Pubblica ed è riconosciuto il diritto alla Cassa Integrazione Guadagni limitatamente alla Causa 1) “forza maggiore”, sono soggetti alle relativa aliquota di pertinenza indicata all’articolo 9 della presente legge. Il rispettivo datore di lavoro è soggetto all’aliquota minima del 4,5% ed al rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Delegato 13 marzo 2007 n.34 “Modifica dell’aliquota contributiva per il finanziamento della cassa per l’integrazione dei guadagni” limitatamente alla causa 1) forza maggiore.

Art. 35

(Adeguamenti delle indennità previste dalla presente legge)

1. Con apposito decreto delegato, previa consultazione delle Parti Sociali, valutato l'andamento degli indicatori economici potranno essere opportunamente modificate le disposizioni dettate dalla presente legge relativamente a beneficiari, requisiti, durata e percentuali delle indennità di cui agli articoli 11 "Indennità di Cassa Integrazione Guadagni", 17 "Indennità Economica Speciale per mobilità" e 21 "Indennità di Disoccupazione" effettivamente erogabili.

Art.36

(Revisioni)

1. Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della legge, le disposizioni della stessa potranno essere modificate con decreto delegato.

Art. 37

(Entrata in vigore e decorrenza)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
2. Gli effetti della presente legge decorrono a far data dal 1° maggio 2010.

Data dalla Nostra Residenza, addì 31 marzo 2010/1709 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Francesco Mussoni – Stefano Palmieri

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
*Valeria Ciavatta***

ALLEGATO “A”

ELENCO DELLE PATOLOGIE DI CUI ALL’ARTICOLO 30 “SOPRAVVENUTA INIDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA”

- 1) Le malattie professionali riconosciute o meno dalle casistiche di cui al Decreto 16 gennaio 1995 n.1 “Revisione della tabella delle malattie professionali”.
- 2) Le patologie correlate al lavoro che non sono soggette alla tutela assicurativa in lavoratori esposti a situazioni di rischio che potrebbero comportare un aggravamento del quadro patologico.
- 3) Malattie comuni non inquadrabili né come malattie professionali né come patologie correlate al lavoro che colpiscono lavoratori esposti a situazioni di rischio che potrebbero comportare un aggravamento del quadro patologico.
- 4) Malattie che possono aumentare il rischio di infortuni: epilessia in trattamento farmacologico, diabete mellito di tipo 1, gravi aritmie cardiache, tossicodipendenze (da alcool o sostanze stupefacenti).
- 5) Lavoratori per i quali le Commissioni per gli accertamenti sanitari individuali hanno riconosciuto a seguito della domanda per mutamento di mansioni lavorative una invalidità pari o superiore al 55%.

ALLEGATO “B”

MODIFICHE DOTAZIONE ORGANICA LEGGE 1993 N.106 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

In considerazione degli effetti della presente legge in termini di aumento del carico di lavoro in capo al Servizio competente dell'Istituto per la sicurezza sociale U.O. Contributi, vengono previsti due posti aggiuntivi di operatore amministrativo - anche con funzioni di supporto alle attività di controllo di cui al Titolo IX (Vigilanza) Legge 22 dicembre 1955, n.42 - Livello VI, di cui al Capitolo V, Ufficio Amministrazione, Titolo VIII, dell'Allegato A alla Legge 17 settembre 1993, n.106 “Dotazione organica dei Dipartimenti, Settori Autonomi ed Enti autonomi dello Stato”.

In attesa che nell'ambito della organizzazione degli Uffici e dei Servizi venga determinata la nuova dotazione organica, per la copertura di tali posti ci si avvarrà di personale già in forza nel settore pubblico allargato che verrà assegnato mediante gli strumenti previsti dalle disposizioni vigenti a cominciare dal personale attualmente in servizio nella stessa U.O. Contributi.